



DOCUMENTO INFORMATIVO PIANO LTI 2023-2025

(redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999)

PREMESSA

Il presente documento informativo è redatto ai sensi dall'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (il "**Documento Informativo**").

Il Documento Informativo ha ad oggetto il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2025 ("**il Piano**") di A2A S.p.A. ("**A2A**" o la "**Società**") rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di A2A, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli chiave della Società o di società controllate.

Il Documento Informativo è da sottoporsi, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di A2A, che verrà convocata per il giorno 29 novembre 2023, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2023.

Nel corso del 2023, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, nell'ottica di creare le condizioni per un maggiore allineamento della remunerazione variabile di lungo termine all'obiettivo primario di creazione di valore per gli azionisti, ha proposto al Consiglio di Amministrazione di adottare - per un limitato numero di figure dirigenziali - un piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti monetari, da attuare previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società sita in Brescia, via Lamarmora 230, sul sito internet della Società (www.gruppoa2a.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, *inter alia*, all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di A2A.

DEFINIZIONI

Come richiesto dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta di seguito un elenco di definizioni volte a illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo.

"Amministratore Delegato"	L'Amministratore Delegato di A2A S.p.A.
"Bad Leaver"	Tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro o del mandato di amministrazione diverse dalle ipotesi di Good Leaver.
"Beneficiari"	I soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di A2A, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della Società, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate.
"Cambio di Controllo"	Indica (a) cambio di controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato; (b) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi di un numero di azioni o di una quota di una Società Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che la Società non ne continui a detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (c) il trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più soggetti terzi dell'azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario. Resta inteso che i Cambi di Controllo individuati <i>sub</i> b) e c) che precedono trovano applicazione solo nei cfr. dei Beneficiari che abbiano in essere un Rapporto con la Società Controllata, l'azienda o il ramo di azienda oggetto del Cambio di Controllo.
"Comitato per la Remunerazione e le Nomine"	Il "Comitato per la Remunerazione e le Nomine" di A2A.
"Consiglio di Amministrazione"	Il Consiglio di Amministrazione di A2A di volta in volta in carica.

"Cash Flow Operativo (FCO)"	Parametro finanziario che fornisce una misura in merito alla capacità del Gruppo di generare cassa, prima dell'impatto delle capex/M&A e dei dividendi. E' determinato da EBITDA ("Earning before interest taxes depreciation and amortization") meno la variazione del CCN ("Capitale Circolante Netto") e delle altre attività e passività, le imposte, gli oneri finanziari e l'utilizzo dei fondi.
"Data di Maturazione"	Con riferimento a ciascun Beneficiario per il Vesting, la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto il calcolo del Premio Maturato.
"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"	in base allo IAS 24 sono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità".
"Good Leaver"	Le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto: (i) dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (ii) risoluzione consensuale del Rapporto, solo a condizione che il Beneficiario si trovi, alla data di cessazione del Rapporto, in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi alla sopracitata data abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (iii) morte o invalidità permanente.
"Gruppo A2A" o "Gruppo"	A2A e le società che sono o dovessero in futuro divenire controllate da A2A ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
"Incentivo attribuito"	Importo monetario attribuito ai Beneficiari e che potrà essere erogato al termine di un periodo prestabilito (Periodo di Vesting) secondo condizioni di performance prefissate.
"Incentivo erogato"	Importo monetario erogato ai Beneficiari al termine del periodo prestabilito (Periodo di Vesting) in misura connessa ai livelli di performance conseguiti nei termini e alle condizioni previste dal Piano LTI.

“Indicatore Composito ESG”	Metrica finalizzata ad incrementare la sostenibilità di Gruppo su diverse dimensioni: in particolare quella ambientale, sociale e di diversità di genere.
“Livello minimo”	Rappresenta il livello di risultato il cui conseguimento dà diritto ad ottenere il 70% dell’incentivo attribuito (soglia) e al di sotto del quale il Piano non prevede l’assegnazione di alcun incentivo.
“Livello target”	Rappresenta il livello di risultato il cui conseguimento dà diritto ad ottenere il 100% dell’incentivo attribuito (target).
“Livello massimo”	rappresenta il livello di risultato il cui conseguimento dà diritto ad ottenere il 130% dell’incentivo attribuito (cap) e al di sopra del quale non è riconosciuto l’ulteriore eventuale over-achievement.
“Obiettivi di Performance”	Per ciascun Periodo di Vesting, gli Obiettivi di Performance previsti dal Piano, come indicati nel Paragrafo 4.5.
“Periodo di Vesting”	Il periodo di misurazione degli Obiettivi di Performance, 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, al termine quale si procederà alla determinazione del premio in funzione della verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance.
“Premio”	Per ciascun Beneficiario, l’importo monetario ottenibile al raggiungimento del 100% degli Obiettivi di Performance ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, definita come percentuale della Retribuzione Fissa e/o Emolumento Fisso.
“Rapporto”	Il rapporto di amministratore e / o di lavoro dipendente in essere tra il singolo Beneficiario e A2A o una delle Società Controllate.
“Total Shareholder Return relativo (TSRr)”	Indicatore che rappresenta il complessivo ritorno per un azionista dato dall’incremento del prezzo del titolo durante un arco temporale di riferimento e dai dividendi eventualmente corrisposti nel medesimo periodo, rispetto al livello di TSR ad un panel di Società predefinito.

“Remunerazione Fissa”

Retribuzione Fissa e/o l'eventuale emolumento fisso previsto come Amministratore della Società o delle società Controllate.

“Società Controllate”

Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla Società, con cui uno o più Beneficiari abbia in essere un Rapporto.

“Vesting”

La maturazione del Diritto a ricevere il premio al raggiungimento degli Obiettivi di Performance nel corso del Periodo di Vesting.

1. I SOGGETTI DESTINATARI

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Il Piano si applica all'Amministratore Delegato di A2A. Qualora tra i Beneficiari di cui al successivo punto 1.2 vi fossero soggetti per i quali è richiesta, ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, l'identificazione nominativa, anche in relazione alla carica di Amministratore eventualmente rivestita in Società Controllate, la Società provvederà a fornire al mercato le relative informazioni, in occasione delle comunicazioni previste dall'art. 84-bis, comma quinto, del Regolamento Emittenti.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è rivolto a:

- posizioni manageriali e key roles di A2A e delle Società controllate, individuati individualmente dall'Amministratore Delegato di A2A tra coloro che ricoprono ruoli a maggiore impatto sul conseguimento dei risultati di business di medio-lungo periodo o con rilevanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi pluriennali di A2A;
- posizioni individuate in relazione alle performance conseguite e alle competenze possedute;

fino ad un massimo di 40 Beneficiari.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) Direttori Generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile in quanto non vi sono altri Direttori Generali oltre allo stesso Amministratore Delegato già indicato nominativamente al punto 1.1.

b) altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione, e ai Direttori Generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile.

Nessuno dei Dirigenti con Responsabilità Strategica di A2A ha percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato (compenso dell'Amministratore Delegato) tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di A2A.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

I Dirigenti con Responsabilità Strategica di A2A sono 8 alla data di pubblicazione del presente Documento Informativo.

b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).

Si segnala che lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente nel valore dell'Incentivo attribuito che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto, alle responsabilità assegnate ed alla strategicità della risorsa.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Attraverso l'implementazione del Piano, la Società intende:

- Allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti e con il piano strategico di A2A nella sua integrità;
- Legare la remunerazione dei Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di A2A, ai risultati economici conseguiti dalla Società e al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati di medio-lungo periodo;
- Rafforzare, consolidare e sviluppare i principi chiave in materia di remunerazione già adottati, anche in considerazione degli elementi evidenziati rispetto ai voti espressi nell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2023;
- Garantire che le evoluzioni su temi ESG (Environmental, Social, Governance) anche in ottica 'non financial reporting' trovino uno strumento che stimola il management al raggiungimento di detti obiettivi;
- Nonché ribilanciare il pay-mix (fisso vs variabile) fornendo anche alla Società uno strumento retributivo utile all'attraction e alla retention delle risorse chiave.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

I livelli di incentivazione sono definiti, in percentuale della retribuzione fissa, in coerenza con i seguenti principi di politica di remunerazione adottati da A2A:

- struttura retributiva del management adeguatamente bilanciata tra: una componente fissa congruente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite; una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata ad ancorare la remunerazione alla performance effettivamente conseguita;
- coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità, nell'ambito di panel aziendali comparabili con A2A;
- remunerazione variabile dei ruoli manageriali aventi maggiore influenza sui risultati aziendali caratterizzata da una significativa incidenza delle componenti di incentivazione di lungo termine.

Per maggiori informazioni sugli Obiettivi di Performance si rinvia al successivo Paragrafo 4.5.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

L'ammontare degli incentivi monetari assegnati a target a ciascun Beneficiario è differenziata in relazione al livello di responsabilità/criticità del ruolo, da un minimo del 16% fino ad un limite massimo del 35% della Remunerazione Fissa. Le condizioni di performance del Piano LTI sono collegate ai seguenti parametri:

- Cash Flow Operativo Cumulato con peso del 35%, calcolato su base triennale confrontando il consuntivo con quanto previsto a budget;
- TSR relativo, con peso del 35%, calcolato su base triennale confrontando il valore TSR, con riferimento al posizionamento di A2A rispetto al panel di peers di industry definito;
- Indicatore Composito ESG, con peso del 30%.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;

La struttura del Piano non è stata condizionata dalla normativa fiscale applicabile o da implicazioni di ordine contabile.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non è sostenuto da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DEL PIANO

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano;

Il Consiglio di Amministrazione di A2A del 19 ottobre 2023 ha deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, e con astensione dell'Amministratore Delegato, di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 144-bis del TUF.

A seguito dell'approvazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega che sarà conferita dall'Assemblea, darà attuazione al Piano, anche attraverso soggetti a ciò delegati, deliberando: i) l'assegnazione dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato; ii) l'approvazione del Regolamento; iii) l'individuazione dei Beneficiari sulla base dei criteri definiti; iv) nonché ogni altro termine e condizione per l'attuazione nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;

La gestione operativa e l'attuazione pratica del Piano saranno affidate alla Direzione People & Transformation della Società.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

Ferma la competenza dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, è l'organo competente ad apportare eventuali modifiche al Piano.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, di apportare al Piano, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo degli interessi della Società e dei Beneficiari.

Si riportano di seguito le fattispecie al verificarsi delle quali Piano potrà essere oggetto di revisione o attuazione diversa dalle previsioni ordinarie del Piano stesso.

Operazioni straordinarie

In caso di eventi specifici, quali:

- operazioni straordinarie sul capitale della Società e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, in opzione agli azionisti o con esclusione del diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante

conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni suscettibili di influire sulle azioni,

- operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda oppure
- modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sul presente Piano, sulle azioni A2A e sulla Società

il Consiglio di Amministrazione potrà autonomamente apportare al Piano, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Modifiche dell'assetto societario

Qualora, nel corso del Periodo di Vesting:

- dovesse intervenire un Cambio di Controllo;
- venisse conclusa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni; o
- venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'EXM (delisting) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il delisting,

il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di ricevere anticipatamente l'intero o una parte dell'incentivo monetario, anche indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di Performance previsti dal Paragrafo 4.5, e di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

Variazioni rilevanti del quadro macro-economico

Qualora nel corso del Periodo di Vesting dovessero intervenire variazioni rilevanti del quadro macro-economico con impatto notevole sul Piano Industriale tale da comportarne una significativa revisione dei target, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, sentito il parere del Collegio Sindacale, avrà la facoltà di modificare i livelli degli Obiettivi di Performance, rispetto ai termini previsti dal paragrafo 4.5.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani;

Il Piano prevede l'erogazione di incentivi monetari e non prevede l'assegnazione di strumenti finanziari.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche

dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;

In coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate, cui A2A aderisce, le condizioni del Piano sono state definite su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, interamente composto da Amministratori non esecutivi e indipendenti. La proposta di sottoporre il Piano in Assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, è stata quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con astensione dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2389, comma 3, c.c.

Il Piano, in relazione ai suoi Beneficiari, costituisce un'operazione con parti correlate sottoposta ad approvazione assembleare ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, per cui non si applicano le specifiche procedure previste dalla delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 e successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento operazioni con parti correlate").

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2023, su proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;

Non applicabile.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;

Non applicabile.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato per la Remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma

1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Non applicabile.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

Non applicabile.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;

Il Piano prevede un'unica assegnazione per il periodo 2023 – 2025 ed è sottoposto ad un Periodo di Vesting triennale.

4.3 Il termine del piano;

Il Piano avrà termine il 31 dicembre 2025, allo scadere del Periodo di Vesting, e fissa nel primo semestre 2026 la data di erogazione ai Beneficiari dell'incentivo eventualmente conseguito.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;

Non applicabile.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati;

Le condizioni di performance del Piano sono verificate alla fine del triennio previsto dal Periodo di Vesting ad esito di un puntuale processo di verifica dei risultati effettivamente conseguiti da parte del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, a supporto delle deliberazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione.

Alla Data di Maturazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà l'importo effettivo dell'incentivo monetario da erogare a ciascun Beneficiario per il Periodo di Vesting, fermo restando che l'effettivo incentivo monetario erogato a ciascun Beneficiario:

- sarà erogato solamente ("cancello di accesso") se sarà mantenuto l'Investment Grade del Gruppo A2A¹;
- non potrà superare il 130% del Premio riconosciuto in caso di raggiungimento di livelli di performance a target.

¹ Il gate prevede il mantenimento del rating di A2A come 'Investment Grade' da parte di almeno una tra le agenzie di rating (Moody's o S&P. Attuale rating A2A BAA2 e BBB rispettivamente). Il gate non sarà tenuto in considerazione laddove la perdita dell'Investment Grade sia determinata dalla realizzazione di un'operazione straordinaria approvata in CdA.

Il Piano prevede un set di Obiettivi di Performance di natura economico-finanziaria e strategica, coerenti con gli obiettivi previsti dal nuovo Piano Industriale, nello specifico:

- Cash Flow Operativo Cumulato 2023 – 2025 del Gruppo A2A - peso 35%;
- Posizionamento del Total Shareholder Return A2A rispetto ad un peer group composto da: Acea, Enel, Eni, Erg, Hera, Iren, Italgas, Prysmian, Saipem, Snam e Terna - peso 35%;
- KPI ESG Composito – peso 30%.

Gli Obiettivi di Performance sono tra di loro indipendenti e verranno quindi consuntivati in modo indipendente per il Periodo di Vesting.

Le curve per la misurazione della performance sono differenziate per i diversi indicatori, così come descritto di seguito.

Obiettivo	Livello di performance	Livello di payout (% del Target)	Meccanismo di calcolo
Cash Flow Operativo Cumulato 2023 – 2025 del Gruppo A2A (FCO)	92,5% del Target = 3.588,08 M€	70%	• Per FCO inferiore a 92,5% del Target: obiettivo non raggiunto; • Per FCO uguale al 92,5% del Target: obiettivo raggiunto al 70% • Per FCO uguale al Target: obiettivo raggiunto al 100% • Per FCO uguale al 107,5% del Target: obiettivo raggiunto al 130% • Per FCO tra 92,5% del Target, Target e 107,5% del Target: % raggiungimento lineare tra 70% e 130%
	Target = 3.879,00 M€	100%	
	107,5% del Target = 4.169,93 M€	130%	

Obiettivo	Livello di performance	Livello di payout (% del Target)	Meccanismo di Calcolo
Posizionamento del TSR A2A rispetto ad un peer group composto da: Acea, Enel, Eni, Erg, Hera, Iren, Italgas, Prysmian, Saipem, Snam e Terna.	TSR A2A sulla mediana	70%	A consuntivo saranno presi a riferimento i risultati TSR delle società del peer group e sarà calcolato il valore mediano e il valore di terzo quartile (inclusendo il TSR di A2A). Il raggiungimento dell'obiettivo sarà funzione del posizionamento del TSR A2A rispetto al valore mediano e di terzo quartile. • Per TSR A2A inferiore al valore mediano: obiettivo non raggiunto; • Per TSR A2A uguale al valore mediano: obiettivo raggiunto al 70%; • Per TSR A2A uguale o superiore al valore del terzo quartile: obiettivo raggiunto al 130%; • Per TSR A2A tra valore mediano e terzo quartile: % raggiungimento lineare tra 70% e 130%.
	Interpolazione lineare tra minimo e massimo	100%	
	TSR A2A sul terzo quartile	130%	

Obiettivo	Livello di performance	Livello di payout (% del Target)	Meccanismo di Calcolo
KPI ESG Composito composto da 7 obiettivi progettuali indicati nella tabella 1	70%	70%	A consuntivo saranno consuntivati i 6 obiettivi e per ciascuno: • Consuntivo inferiore al valore minimo: obiettivo non raggiunto (0%); • Consuntivo uguale al valore minimo: l'obiettivo raggiunto al 70%; • Consuntivo uguale (o superiore) al valore massimo: l'obiettivo raggiunto al 130%; • Valori di consuntivo intermedi: % raggiungimento lineare tra 70% e 130%. Il risultato complessivo del KPI ESG Composito sarà la media pesata dei raggiungimenti dei 6 obiettivi.
	100%	100%	
	130%	130%	

KPI ESG Composito	Peso %	UdM	Soglia Minima	Target 2025	Soglia Massima
Capacità installata rinnovabile	20%	GW	2,6	2,7	2,9
Elettricità verde venduta	20%	%	36%	40%	43%
Quota di energia per TLR da rinnovabili e recuperi termici	20%	%	58%	59%	60%
Rifiuti trattati * <i>*esclusa gara Campania</i>	10%	Mt	4,8	5,1	5,3
Biometano prodotto	10%	Mmc	18	22	40
% Finanza ESG (collegata a green bond)	10%	%	72%	78%	79%
Ordinato assegnato a fornitori valutati con scoring integrato ESG	10%	%	69%	73%	75%

Tabella 1

L'importo dell'incentivo monetario che verrà effettivamente erogato a ciascun Beneficiario in caso di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, singolarmente considerati, ai termini e alle condizioni del Regolamento, sarà determinato come segue:

Livello di performance	Livello di payout (% <i>del Target</i>)	Meccanismo di Calcolo
Minimo (70%)	70%	• Per Livello di Performance inferiore al livello minimo: importo non erogato; • Per Livello di Performance uguale al livello minimo: importo erogato pari al 70% del Premio; • Per Livello di Performance uguale al livello Target: importo erogato al Premio; • Per Livello di Performance uguale al livello massimo: importo erogato pari al 130% del Premio; • Per Livello di Performance intermedio tra Minimo e Massimo: importo erogato calcolato linearmente tra 70% e 130%.
Target (100%)	100%	
Massimo (130%)	130%	

Il mancato raggiungimento dell'Obiettivo Minimo di Performance, considerato a livello di singolo Obiettivo di Performance, non permette l'erogazione dell'incentivo monetario correlato al raggiungimento di quell'Obiettivo di Performance.

In caso di Raggiungimento degli Obiettivi di Performance, singolarmente considerati, in misura superiore al livello di performance massimo (overperformance), il Beneficiario avrà diritto all'erogazione di un incentivo monetario comunque pari e mai superiore al 130% del Premio riconosciuto in caso di raggiungimento di livelli di performance a target.

Con riferimento al Periodo di Vesting, l'importo complessivo di incentivo monetario da erogare a ciascun Beneficiario corrisponde alla somma degli importi singolarmente assegnati in proporzione al livello di raggiungimento del singolo Obiettivo di Performance (secondo le modalità sopra indicate).

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento

ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;

Non applicabile.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;

Non applicabile.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;

L'erogazione dell'incentivo presuppone la costanza di rapporto di lavoro e l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa. In fase di attuazione del Piano, il Regolamento che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, dettaglierà gli effetti causati dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare:

- In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Good Leaver prima dell'effettiva erogazione del Premio, il Beneficiario (o i suoi eredi) potrà mantenere il diritto di ricevere il Premio Maturato pro-rata temporis, in base all'insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla valutazione del livello di raggiungimento degli Obiettivi di Performance.
- In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver prima dell'effettiva erogazione del Premio, il Beneficiario perderà definitivamente ed integralmente il diritto all'erogazione dell'intero Premio Maturato.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;

Come indicato nel Paragrafo 3.3, qualora nel corso del Periodo di Vesting:

- dovesse intervenire un Cambio di Controllo;
- venisse conclusa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni; o
- venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'EXM (delisting) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il delisting,

il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di ricevere anticipatamente l'intero o una parte dell'incentivo monetario, anche indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di Performance previsti dal

Paragrafo 4.5, e di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i Beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;

Non applicabile.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile;

Non applicabile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;

L'importo atteso complessivo nel triennio 2023-2025 previsto per l'attuazione del Piano è pari a circa 6,5 milioni di euro (inteso come costo aziendale), in caso di raggiungimento di performance di livello target (100%) alla fine del Periodo di Vesting.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso;

Non applicabile.

4.14 Limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;

Non applicabile.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile;

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.17 Scadenza delle opzioni;

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out);

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza;

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di stock option.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.);

Per informazioni sui criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti si rinvia al paragrafo 3.3.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando: a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse; b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal Consiglio di Amministrazione. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione, i Direttori Generali e gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione

1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui: - al punto 1.1; - alle lett. a) e b), del punto 1.3; - alle lett. a) e b), del punto 1.4.

Non applicabile.